



[www.contenziosoclimaticoitaliano.it](http://www.contenziosoclimaticoitaliano.it)

***SECONDO RAPPORTO DI COMPARAZIONE INTERFORMANTI  
Gennaio 2025***

***Il doppio limite del potere di mitigazione climatica dell'Italia  
dopo le due sentenze CEDU del 9 aprile 2024  
“Verein KlimaSeniorinnen vs. Svizzera” (53600/20)  
“Duarte Agostinho et al. vs. Portogallo et al.” (39371/20)***

A cura della Dr.ssa Maralice Cunha Verciano

### **Premessa**

Il potere statale di mitigazione climatica trova fondamento nell'art. 2 UNFCCC del 1992, con riguardo all'obiettivo definitivo da conseguire attraverso la riduzione delle emissioni di gas serra, e nell'art. 2 dell'Accordo di Parigi del 2015, con riguardo alla soglia concordata del pericolo da non superare nell'aumento delle temperature medie globali.

Queste due fonti vincolano tutte le parti aderenti ai due accordi.

Di conseguenza, vincolano sia l'Italia e che la UE.

### **Il riparto di competenza del potere di mitigazione climatica tra Stati e UE**

Nella UE, il potere di mitigazione climatica è previsto anche dall'art. 191 TFUE, in un quadro di competenze concorrenti con gli Stati membri, contraddistinto altresì dalla clausola di miglior tutela ambientale e della salute, prevista dall'art. 193 TFUE.

Questo significa che la distribuzione dei contenuti della competenza è retta dal principio di sussidiarietà fra UE e Stati, ma fatta salva comunque la facoltà statale di integrare *in melius* i contenuti del proprio potere di mitigazione, alla luce appunto dell'art. 193 TFUE.

### **I limiti al potere di mitigazione climatica dopo le sentenze CEDU del 9 aprile 2024**

Tuttavia, dopo le due sentenze della Corte europea dei diritti umani del 9 aprile 2024 “*Verein KlimaSeniorinnen vs. Svizzera*” (53600/20) e “*Duarte Agostinho et al. vs. Portogallo et al.*” (39371/20), la materia del potere statale di mitigazione climatica statale è stata acquisita anche all'interno dell'art. 8 CEDU.

In particolare, la Corte di Strasburgo ha stabilito che tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, indipendentemente se aderenti o meno alla UE, sono tenuti a rispettare una serie di “*requisiti necessari*” di esercizio del potere di mitigazione climatica, che fungono da limite esterno al loro margine di apprezzamento, in quanto servono a garantire la tutela intertemporale e intergenerazionale dei diritti umani presidiati dall'art. 8 CEDU, ai fini dell'effettivo rispetto degli obiettivi di cui agli artt. 2 UNFCCC e 2 Accordo di Parigi.

Il contenuto di questi “*requisiti necessari*” è descritto e scandito nei §§ 441-444, 543, 550 e 571 della sentenza “*Verein KlimaSeniorinnen vs. Svizzera*”

La Corte, inoltre, ha specificato che tutte «*le autorità nazionali competenti, siano esse a livello legislativo, esecutivo o giudiziario*», devono tenere «*in debita considerazione*» tali “*requisiti necessari*”, affinché lo Stato operi «*entro il suo margine di apprezzamento*».

Pertanto, questo compito di accertamento e verifica spetta anche al giudice nazionale, come chiarito pure dalla sentenza “*Duarte Agostinho et al. vs. Portogallo et al.*”.

Ecco, allora, che il potere di mitigazione climatica dello Stato aderente alla CEDU conosce un limite assoluto, riguardante i “*requisiti necessari*” indicati dalla Corte, finalizzato a garantire nel tempo l'art. 8 CEDU e l'effettivo conseguimento degli obiettivi UNFCCC e Accordi di Parigi.

### **Il doppio limite del potere di mitigazione climatica dello Stato tra diritto UE e CEDU**

Per gli Stati aderenti alla CEDU e contemporaneamente membri della UE, i limiti ai sensi dell'art. 8 CEDU si aggiungono ai limiti di competenza, fissati dagli artt. 191 e 193 TFUE, con la puntualizzazione, però, che, mentre i limiti CEDU sono assoluti perché posti come vincoli esterni al margine di apprezzamento dello Stato, in nome per l'appunto dei diritti umani, quelli della UE sono invece relativi, perché riguardanti non i vincoli esterni bensì i contenuti interni delle competenze concorrenti, una volta esercitate secondo sussidiarietà e integrazione *in melius*.

Il quadro che ne consegue può essere così di seguito rappresentato.

<p style="text-align: center;"><b>LIMITI ASSOLUTI ESTERNI</b> AL POTERE DI MITIGAZIONE CLIMATICA DELLO STATO MEMBRO COE E UE</p>	<p style="text-align: center;"><b>LIMITI RELATIVI INTERNI</b> AL POTERE DI MITIGAZIONE CLIMATICA DELLO STATO MEMBRO COE E UE</p>
<p>§§ 441-444, 543, 550 e 571 della sentenza “<i>Verein KlimaSeniorinnen vs. Svizzera</i>”, sui “<i>requisiti necessari</i>” ai fini del rispetto intertemporale e intergenerazionale dell’art. 8 CEDU</p>	<p>Artt. 191 e 193 TFUE con riguardo ai contenuti del potere di mitigazione esercitato dalla UE, in sussidiarietà, e dagli Stati, <i>in melius</i>.</p>

### **La competenza della UE in merito al doppio limite esistente**

La coesistenza di questo doppio limite (assoluto e relativo) riguarda solo ed esclusivamente gli Stati aderenti al CoE che sono anche membri della UE.

Su siffatta coesistenza, la UE non ha alcun titolo a intervenire, per diverse ragioni:

- perché la UE non è membro della CEDU e dunque non soggiace a “*requisiti necessari*” sui limiti assoluti del margine di apprezzamento, indicati dalla Corte di Strasburgo;
- perché qualsiasi intervento della UE su tali limiti assoluti CEDU si porrebbe in contrasto con l’art. 4 n. 2 TUE, in merito al rispetto, da parte della UE, delle identità nazionali degli Stati e, con esse, dalla loro sovrana sottoposizione ai vincoli di tutela dei diritti, indicati dalla Corte di Strasburgo;
- perché qualsiasi intervento della UE violerebbe anche l’art. 6 n. 2 TUE, attivando una competenza europea non prevista dai Trattati sui poteri statali di mitigazione climatica, per di più in assenza di adesione unionale alla CEDU;
- perché la tutela dei diritti umani (anche se di matrice convenzionale) funge comunque da controlimite a qualsiasi potere UE;
- perché, infine, l’art. 193 TFUE consente allo Stato membro di fare comunque meglio della UE e il rispetto dei limiti assoluti a tutela dell’art. 8 CEDU è indubbiamente un’integrazione *in melius* del potere statale di mitigazione climatica.

### **Conclusioni: il rispetto dei requisiti CEDU non viola il diritto UE**

Si deve, allora, concludere che l’Italia, in quanto Stato membro sia della UE che del CoE,

- soggiace ai limiti assoluti esterni della CEDU,
- è dunque tenuta a rispettare i “*requisiti necessari*”, scanditi dalla Corte di Strasburgo nei §§ 441-444, 543, 550 e 571 della sentenza “*Verein KlimaSeniorinnen vs. Svizzera*”,
- indipendentemente dai contenuti delle competenze esercitate dalla UE, che operano, invece, come limiti relativi interni,
- nei cui confronti l’Italia è comunque abilitata a un potere di mitigazione climatica *in melius*, nei termini dell’art. 193 TFUE,
- sicché il rispetto, da parte dell’Italia, dei “*requisiti necessari*” CEDU del potere statale di mitigazione climatica non viola il diritto UE.